

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 181/2002

OGGETTO: Concertazione con OO.SS. dei segretari: provvedimenti.

L'anno **duemiladue** addì **4** del mese di **aprile** alle ore **12.00** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa **A. Barnaba**.

**DELIBERAZIONE N.181
DEL 4 APRILE 2002**

Oggetto: Concertazione con OO.SS. dei segretari: provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati i verbali delle sedute di concertazione con le OO.SS. del 13 dicembre 2001 e del 9 gennaio 2002;

Considerato che alle stesse è stato richiesto un parere in relazione agli argomenti trattati;

Preso atto che l'unico parere in merito è pervenuto da parte dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali con nota del 18 gennaio 2002;

Vista la suddetta nota con cui l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali ha trattato ed espresso parere sui seguenti punti: 1) Criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei *Curricula*; 2) Segretari al quarto anno di disponibilità. 3) Criteri generali in ordine alla costituzione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria. 4) Criteri generali per il calcolo delle Ferie spettanti ai segretari in disponibilità. 5) Cessazione anticipata dall'incarico da parte del segretario titolare di sede in caso di gravi e comprovati motivi di incompatibilità con il capo dell'amministrazione (deliberazione 405/2001);

Visto l'art.16 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula*;

Ritenuto di dare mandato agli Uffici di predisporre una proposta in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula* dei segretari, tenendo conto del richiamato parere;

Visto l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10, del d.P.R. 465/1997 i quali disciplinano il potere dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Vista la deliberazione n.270/2001 in tema di riclassificazione delle sedi di segreteria a seguito della stipula di convenzioni;

Considerato che la stipula della convenzione non può in alcun modo costituire una modalità surrettizia per arrivare ad una sostanziale revoca dei segretari e che la

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

concreta attuazione della stessa convenzione debba necessariamente garantire il miglior servizio possibile e consentire l'effettivo espletamento delle funzioni da parte del segretario;

Visto l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in per la posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni e decorsi i quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica;

Visto l'art.19, comma 15, del d.P.R. 465/1997 il quale dispone che decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica;

Ritenuto opportuno riservarsi di decidere in ordine alla situazione dei segretari al quarto anno di disponibilità in seguito all'esito della discussione in Parlamento sull'emendamento al Disegno di Legge sul riordino della Dirigenza;

Preso atto della tematica connessa al calcolo delle Ferie spettanti ai segretari in disponibilità;

Ritenuto opportuno invitare le Sezioni regionali, delegate con deliberazione n. 267/2001, ad organizzarsi in modo da garantire la presenza dei segretari in disponibilità nei periodi in cui notoriamente gli enti hanno più necessità di supplenze ed a segnalare per tempo ai soggetti interessati l'orientamento dell'Agenzia, facilitando soluzioni organizzative il più possibile partecipate, soprattutto per particolari periodi;

Vista la deliberazione 405/2001 in tema di cessazione anticipata dall'incarico del segretario titolare di sede;

Rilevata l'opportunità che siffatti provvedimenti vengano adottati in presenza di casi eccezionali;

Considerato che l'incompatibilità non deve fondarsi esclusivamente su quanto riferito da una delle parti o da entrambe, ma deve essere accertata sulla scorta di

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

verifiche effettuate da soggetti in posizione di terzietà (Agenzia nazionale o Sezioni regionali);

Ritenuto che, all'uopo, deve essere accertata inequivocabilmente la "consensualità" dello scioglimento del rapporto e la libertà della volontà di entrambe le parti;

Visto l'art.6, comma 1, lett. d), del d.P.R. 465 del 4 dicembre 1997;

Ritenuto opportuno adottare una delibera di indirizzo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi di cui in premessa;
- 2) di dare mandato agli Uffici di predisporre una proposta in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula* dei segretari, tenendo conto del richiamato parere delle OO.SS.;
- 3) di prendere atto che l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario;
- 4) di riservarsi la decisione definitiva in ordine alla situazione dei segretari al quarto anno di disponibilità in seguito all'esito della discussione in Parlamento sull'emendamento al Disegno di Legge sul riordino della Dirigenza;
- 5) di invitare le Sezioni regionali, delegate con deliberazione n. 267/2001, ad organizzarsi in modo tale da garantire la presenza dei segretari in disponibilità nei periodi in cui notoriamente gli enti hanno più necessità di supplenze e segnalare per tempo ai soggetti interessati l'orientamento dell'Agenzia, facilitando soluzioni organizzative il più possibile partecipate, soprattutto per i periodi dell'anno maggiormente interessati;
- 6) di prendere atto che la cessazione anticipata dall'incarico del segretario titolare di sede è riservata a casi eccezionali accertati secondo le modalità di cui in premessa.